



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07700 DEL DEP. ASCARI
(res. n. 648 del 22 aprile 2026)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'interrogante trae spunto da un caso di rifiuto della figura paterna da parte di una minore di 5 anni per sollecitare l'assunzione di iniziative, di carattere ispettivo e normativo, idonee a garantire che l'autorità giudiziaria operi sempre assicurando la salvaguardia del superiore interesse del minore.

In merito alla vicenda giudiziaria citata nell'atto parlamentare deve osservarsi preliminarmente che gli elementi offerti nella ricostruzione della vicenda processuale non hanno consentito al Dicastero di risalire al procedimento giudiziario di interesse e di compiere i conseguenti accertamenti.

Appare dunque doveroso chiarire, in premessa, che la disamina delle questioni poste sarà svolta in astratto, senza alcuno specifico riferimento al caso citato.

Nell'attuale impianto normativo in materia di persone, famiglia e minorenni sono presenti specifiche indicazioni affinché il professionista esperto possa fornire un fattivo ausilio al tribunale.

Così, quando il giudice dispone la consulenza tecnica d'ufficio, deve innanzi tutto scegliere il consulente che sia dotato di specifica competenza in relazione ai compiti da affidargli e sarà il giudice a precisare l'oggetto dell'incarico. Tale previsione, assume una significativa importanza soprattutto nel processo di famiglia,

essendo tesa ad evitare sconfinamenti dell'esperto al di là di ciò che deve essere effettivamente accertato.

Le controversie in materia familiare e minorile presentano un tratto tipico che le differenzia profondamente dalle comuni controversie civili, ovvero quello di proiettarsi nel futuro in ragione delle caratteristiche sostanziali del rapporto controverso.

Particolare attenzione è dedicata, nella materia attinente alla tutela delle persone, dei minori e della famiglia, agli accertamenti attinenti alla sfera psicologica dell'interessato. In questi casi, è rafforzato il vincolo del consulente a restare entro il perimetro di quanto sia effettivamente necessario per acquisire informazioni in ordine al caso di specie: nella consulenza psicologica, infatti, le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali e devono essere condotte nel rispetto delle metodologie e dei parametri riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il consulente tecnico d'ufficio esprimerà una valutazione sulla personalità dei genitori solo se ciò assuma incidenza ai fini della verifica della loro capacità genitoriale.

Le modalità della consulenza tecnica assumono significativa rilevanza soprattutto quando le indagini del consulente coinvolgano direttamente il minore. Al pari di quanto accade nel caso di ascolto del minore anche in questo caso gli accertamenti devono tenere conto degli impegni del minore. Al fine tutelare il minore e la sua sensibilità rispetto alle vicende del caso, si prevede quindi che tali accertamenti avvengano in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, nonché con durata e modalità tali da garantirne la serenità e adeguate alla sua età.

Sono fornite dal codice di rito anche indicazioni relative al contenuto della relazione, con una previsione che si trova ribadita per quanto riguarda la relazione dei servizi sociali o sanitari. Si prevede infatti che siano tenuti distinti i fatti osservati

direttamente dal consulente dalle dichiarazioni rese dalle parti e dei terzi e le eventuali valutazioni formulate dall'esperto.

La previsione è finalizzata ad evitare la confusione delle opinioni personali espresse dalle parti e dai terzi con gli accertamenti svolti dagli specialisti che, verosimilmente, saranno ciò che maggiormente il giudice dovrà tenere in considerazione ai fini della decisione.

Inoltre, la relazione dovrà indicare le metodologie e i protocolli seguiti nel rispetto dei quali le indagini devono essere condotte nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Più in generale si rimarca che è opinione della giurisprudenza che, nei giudizi in cui sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni formulate dall'esperto nella relazione, non possa, ove all'elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente. Il giudice è peritus peritorum, quindi è tenuto a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)